



APPROVAZIONE DEL DECRETO AGOSTO AGEVOLAZIONI FISCALI E TRIBUTARIE

Credito di imposta per attività in locazione o affitto di azienda (art. 77)

Il credito d'imposta in favore dei soggetti che non sono proprietari dell'immobile in cui si svolge l'attività, che l'articolo 28 del decreto-legge "rilancio" ha previsto per i mesi di marzo, aprile e maggio, e per le strutture turistico ricettive con attività stagionale per i mesi di aprile, maggio e giugno, viene esteso per un ulteriore mese.

Durante la conversione in legge, **il Parlamento ha previsto che per le sole imprese turistico-ricettive il credito d'imposta possa essere fruito fino al 31 dicembre 2020**

Inoltre, **solo per le strutture turistico-ricettive, il credito d'imposta relativo all'affitto d'azienda è determinato nella misura del 50%** (in luogo del vigente 30%). Infine, **qualora in relazione alla medesima struttura turistico-ricettiva siano stipulati due contratti distinti, uno relativo alla locazione dell'immobile ed uno relativo all'affitto dell'azienda, il credito d'imposta spetta per entrambi i contratti.**

Si rammenta che il credito d'imposta, pari al 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione e, con la modifica introdotta solo per le strutture turistico ricettive, pari al 50% dell'ammontare mensile del canone per l'affitto di azienda, spetta a condizione che il beneficiario abbia subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.

Di norma, tale credito spetta ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso. Tale limite non si applica alle strutture alberghiere, termali e agrituristiche.

I soggetti beneficiari del credito d'imposta possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Il credito di imposta si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

Tax credit per la riqualificazione delle strutture ricettive (art. 79)

Il credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014 n. 83 è riconosciuto, **nella misura del 65% per i due periodi di imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019.**

Sono comprese tra i beneficiari del credito di imposta, oltre alle imprese alberghiere, anche le strutture che svolgono attività agrituristiche, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96 e dalle pertinenti norme regionali, le strutture termali (di cui all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323), queste ultime anche per la realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali, nonché le strutture ricettive all'aria aperta.



A differenza di quanto previsto in passato, il credito d'imposta sarà erogato in unica soluzione, senza ripartizione in due o tre quote annuali.

Per l'attuazione della disposizione è autorizzata la spesa di 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Si rammenta che in occasione dei cinque bandi che si sono svolti in passato (relativi agli investimenti effettuati negli anni 2014 - 2018) il volume delle richieste non ha mai raggiunto tale livello (il punto più alto si è toccato con il bando 2019, relativo agli investimenti del 2018, che registrò la presentazione di 2.537 istanze, per complessivi 147,8 milioni di euro).

Il credito d'imposta sarà gestito, ferme restando le novità previste dal decreto, con le modalità a suo tempo previste dall'articolo 10 del decreto-legge n. 83 del 2014.

Rivalutazione generale dei beni d'impresa e delle partecipazioni (art. 110)

Viene prevista, in favore delle imprese che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, la possibilità di rivalutare i beni e le partecipazioni d'impresa usufruendo di condizioni di favore.

Rammentiamo che il decreto "liquidità" ha previsto, in favore delle imprese operanti nei settori alberghiero e termale, la possibilità di rivalutare i beni e le partecipazioni usufruendo di un regime ancora più favorevole.

Abolizione seconda rata IMU (art. 78)

In Provincia di Trento è prevista l'esenzione totale dell'Imis per il periodo d'imposta 2020 **per edifici turistici quali** alberghi, stabilimenti termali, agriturismi, rifugi alpini, case vacanza, bed and breakfast, case vacanza, alberghi diffusi, nonché cinema, teatri, discoteche e sale concerto. L'iter legislativo del provvedimento è tuttora in corso.

Rateizzazione dei versamenti sospesi (art. 97)

I versamenti che sono stati sospesi durante il periodo di lockdown (imposta sul valore aggiunto, ritenute alla fonte, contributi previdenziali e assistenziali a marzo, aprile e maggio) possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.

Il versamento del restante 50% delle somme dovute può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Proroga del secondo acconto per soggetti ISA (art. 98)

Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, è prorogato al 30 aprile 2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.



La proroga interessa anche i contribuenti in regime forfettario nonché soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi (redditi prodotti in forma associata) e degli articoli 115 e 116 (cosiddetto regime di trasparenza fiscale) del testo unico delle imposte sui redditi.

La proroga si applica ai contribuenti che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Regolarizzazione versamenti ISA (art. 98 bis)

In sede di conversione in legge, il Parlamento ha inserito la possibilità per i soggetti tenuti all'applicazione degli Indici di affidabilità fiscale (ISA), che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33%, di poter regolarizzare, senza sanzioni, entro il 30 ottobre 2020 i versamenti dovuti e non versati.

Proroga della riscossione coattiva (art. 99)

La norma proroga, dal 31 agosto 2020 al 15 ottobre 2020, la data finale della sospensione dei termini dei versamenti, derivanti da cartelle di pagamento, dagli avvisi esecutivi relativi alle entrate tributarie e non tributarie, nonché la data finale della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente della riscossione aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.

Proroga esonero TOSAP E COSAP (art. 109)

Vengono prorogati al 31 dicembre 2020 l'esonero dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per le attività di ristorazione, nonché le semplificazioni temporanee relative alle nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e all'installazione di strutture amovibili.